

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La sottoscritta Avv. Isabella Maria Stoppani, nella qualità di difensore dell'Arch. Antonella NERI (C.F. NRENNL57S42H501V), nel giudizio RG n. 7558/2022 pendente dinanzi alla Sez. IV del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza al Decreto Presidenziale della Sezione IV del TAR Lazio – Roma, n. 450/2023 del 20/01/2023 nel giudizio RG n. 7558/2022.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:

TAR Lazio – Roma, RG n. 7558/2022.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Arch. Antonella NERI (Ricorrente)
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del suo Presidente in carica (Amministrazione intimata)
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE dell'AMMINISTRAZIONE, in persona del suo Presidente in carica (Amministrazione intimata)
- il MINISTERO della CULTURA, in persona del Ministro in carica (Amministrazione intimata)
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – DIPARTIMENTO della FUNZIONE PUBBLICA, in persona del MINISTRO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in carica (Amministrazione intimata)
- Arch. Alessio DE CRISTOFARO (Controinteressato)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del giudizio:

Annullamento, anche *in parte qua*, **previe idonee misure cautelari**, anche monocratiche, del “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 75 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, nelle seguenti aree: (A) archivi e biblioteche, (B) Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, (C) musei”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – S.N.A., del 15.11.2021, in GU 7.12.2021, n. 97 e di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, preordinati, presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente il provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova scritta del concorso per mancato

superamento della prova preselettiva, per l'Area B, avendo conseguito il punteggio di **26,50**, pubblicato il 27.4.2022 e contenente l'elenco degli ammessi (fino al punteggio di **33,50**), nonché l'ulteriore provvedimento contenente il nuovo elenco degli ammessi (fino al punteggio di **33**), pubblicato il 16.6.2022; il Decreto 8.2.2022, n. 52, del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro per la P.A., di nomina dei componenti la Commissione esaminatrice ed i non conosciuti verbali della Commissione stessa; il "Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in GU 11.2.2022, n. 12, e successive modifiche; il Piano Operativo per la gestione dello svolgimento del concorso pubblico per la prova preselettiva del 14 e 15 Aprile 2022 (Ministero della Cultura, S.N.A., Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali); e il Diario delle prove scritte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in GU 17.6.2022, n. 48, che ne prevede lo svolgimento in Roma, nelle giornate del 5 e 6 Luglio 2022; comunque nessuno escluso o eccettuato. Risarcimento del danno.

3.1. Sunto dei motivi di ricorso:

I° - Violazione di legge (art.97 Cost., anche in relaz. all'art.3 Cost.; norme e principi generali TUPI) – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per difetto assoluto dei presupposti; per falsità della causa e sviamento

La Ricorrente assume illegittimità della previsione del Bando impugnato di sottoporre anche i dipendenti funzionari di ruolo, alle prove preselettive, avendo superato un concorso pubblico e vantando una notevolissima competenza anche pratica delle materie di concorso.

Ciò, unito ad un intensissimo incremento dell'utilizzo, da parte del MIC, del ricorso all'art. 19, co.6 TUPI, concretizza la lesione dell'art.97 Cost, anche alla luce del principio di ragionevolezza.

Ugualmente lesiva ed illegittima appare la riserva di posti per i funzionari di ruolo, ridotta al 10% senza alcuna giustificazione.

II° - Violazione di legge (norme e principi generali in materia di concorsi pubblici) – Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti; per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per violazione della par condicio; per palesi irregolarità nelle procedure della prova preselettiva; per violazione del principio dell'anonimato

La Ricorrente contesta numerose anomalie nello svolgimento della prova concorsuale (come peraltro risultanti dal Diario di svolgimento delle prove), dalle quali deriverebbe palese violazione delle norme in rubrica.

III° - Violazione di legge (art.97 Cost.; norme e principi generali in materia di concorsi pubblici) e del Bando – Violazione e falsa applicazione della Direttiva Min. P.A. 3/2018 (Linee Guida "Madia") - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; irragionevolezza della motivazione; falsità della causa e sviamento

La Ricorrente lamenta che la distribuzione, tra i 60 quesiti di prova, delle singole materie previste dal Bando, non è stata rispettata, modificandone anche il bilanciamento.

Anche la qualità delle domande stesse, spesso imprecise, prive di riferimenti normativi specifici, tendenti non a verificare la conoscenza approfondita della materia ma a valorizzare un profilo mnemonico, viola le Linee Guida in rubrica.

IV° (I° motivo aggiunto) Violazione di legge (art.li 13, 14, 15 e 22 Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR) – Omessa informativa circa l'utilizzo di un sistema automatizzato di decisione e violazione del principio del c.d. human in the loop – Violazione del principio della conoscibilità e appartenenza all'Amministrazione dei soggetti decisori

Dalla relazione prodotta in atti dall'Amministrazione con la pretesa di contrastare i vizi dedotti nel ricorso originario, emerge confessione della piena sussistenza delle qui esplicitate violazioni negli atti della procedura amministrativa ed in particolare nei gravati esiti negativi della prova preselettiva.

Emergono inoltre ulteriori profili di violazione della procedura di Bando, concretati anche dall'utilizzo di terze parti nella gestione delle procedure della Commissione, nonché di procedure totalmente automatizzate, in violazione di quanto già stabilito dal Consiglio di Stato con sent. n.881/2020 in materia.

Risulterebbero, in proposito, anche apertamente violate dalle Amministrazioni resistenti le norme sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento n.2016/679 (c.d. GDPR), data l'assenza di informative, consensi e procedure di opt-out in proposito.

V° (II° motivo aggiunto, dedotto con atto di ulteriori motivi aggiunti) Violazione di legge (art.li 3 e 97 Cost.; norme e principi generali in materia di concorsi pubblici) – Eccesso di potere per difetto dei presupposti; per contraddittorietà ed illogicità manifesta:

Dalle ulteriori deduzioni delle Amministrazioni convenute, la Ricorrente rileva che la procedura seguita per l'identificazione dei candidati, come in fatto sintetizzata e notoria, ha chiaramente violato il principio di tutela dell'anonimato.

VI° (III° motivo aggiunto, dedotto con atto di ulteriori motivi aggiunti) Violazione di legge (norme e principi generali in materia di concorsi pubblici) e del Bando (art.8)

La Ricorrente contesta che i criteri in relazione alla valutazione della prova in lingua inglese siano illegittimi, in quanto in contrasto sia perché in contrasto con i criteri del Bando e con quelli della Commissione, sia perché assolutamente generici. Ciò soprattutto in considerazione dell'assenza di una griglia di valutazione.

VII° (IV° motivo aggiunto, dedotto con atto di ulteriori motivi aggiunti) Violazione di legge (norme e principi generali in materia di concorsi pubblici) e del Bando (art.8) – Eccesso di potere per difetto dei presupposti; per contraddittorietà ed illogicità manifesta

La Ricorrente contesta che le prove scritte non siano state concretamente svolte come previsto dal Bando, con produzione, da parte dell'Amministrazione, di documentazione peraltro nemmeno pertinente alle tracce.

VIII° (V° motivo aggiunto, dedotto con atto di ulteriori motivi aggiunti) Violazione di legge (art.97 Cost., norme e principi generali in materia di

**concorsi pubblici) – Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti –
Erroneità della valutazione**

La Ricorrente contesta l'erroneità della valutazione attribuita al proprio elaborato, con specifico riferimento ai criteri di valutazione predisposti dalla Commissione d'esame.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 75 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, nelle seguenti aree: (A) archivi e biblioteche, (B) Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, (C) musei", della Presidenza del Consiglio dei Ministri – S.N.A., del 15.11.2021, in GU 7.12.2021, n. 97, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione.**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia- amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Decreto Presidenziale della Sezione 4a del TAR Lazio – Roma, n.450/2023 del 20/01/2023 nel giudizio RG n. 7558/2022.

7. Testo integrale del ricorso:

Si allegano altresì al presente avviso **il testo integrale del ricorso, del ricorso per motivo aggiunto e del ricorso per ulteriori motivi aggiunti**

Roma, 27 gennaio 2023

Avv. Isabella Maria Stoppani